

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **61/2005** (ECLI:IT:COST:2005:61)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CONTRI** - Redattore: **MADDALENA**

Camera di Consiglio del **15/12/2004**; Decisione del **13/01/2005**

Deposito del **28/01/2005**; Pubblicazione in G. U. **02/02/2005**

Norme impugnate:

Massime: **29199**

Atti decisi:

ORDINANZA N.61 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Marcello Dell'Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Milano - sezione VI penale, notificato il 24 aprile 2003, depositato in cancelleria il 13 giugno 2003 ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ricorso del 17 aprile 2002, il Tribunale di Milano - sezione VI penale, in

composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 14 marzo 2002 (doc. IV-*quater*, n. 13), secondo la quale le dichiarazioni oggetto del procedimento penale, instaurato davanti allo stesso Tribunale, a carico del senatore (all'epoca dei fatti deputato) Marcello Dell'Utri per il reato di diffamazione a mezzo stampa, asseritamente offensive della reputazione del dott. Giancarlo Caselli ed altri, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il procedimento è stato originato da querele proposte il 9 giugno 1999 dall'allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, e dai dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio nei confronti del deputato Marcello Dell'Utri e altri per le dichiarazioni rese nel corso di un'intervista pubblicata il 10 marzo 1999 su un quotidiano a diffusione nazionale, in quanto ritenute offensive della reputazione dei predetti magistrati;

che la Giunta per le autorizzazioni a procedere - la cui proposta è stata recepita dall'assemblea - si è espressa nel senso di ritenere le dichiarazioni oggetto dell'imputazione a carico del parlamentare riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto esse costituiscono "espressione di un diritto di critica di un membro della Camera in ordine a questioni di indubbio rilievo pubblico, nel quadro di quelle attività che possono senz'altro definirsi prodromiche e conseguenti agli atti tipici del mandato";

che inoltre, secondo la Giunta, sussiste uno stretto collegamento tra le dichiarazioni rese dall'on. Dell'Utri e la sua attività parlamentare, considerato che l'argomento delle dichiarazioni rese "concerneva la vicenda specifica che riguardava direttamente l'onorevole Dell'Utri, deputato all'epoca dei fatti, vale a dire ... una richiesta di esecuzione di una misura cautelare nei suoi confronti avanzata alla Camera dei deputati";

che l'intervista "si collegava non solo ad un singolo episodio della vita parlamentare, bensì ad un vero e proprio filone di temi portati dalla magistratura all'attenzione della Camera" e che i componenti il gruppo parlamentare di Forza Italia, per tutta la XIII legislatura, si erano "impegnati in una incessante attività di sindacato ispettivo sui temi della giustizia, sulle modalità di conduzione delle indagini da parte degli uffici della pubblica accusa e sull'amministrazione dello strumento dei pentiti";

che l'intervista doveva, perciò, essere messa in relazione al ruolo del deputato Dell'Utri quale esponente dell'opposizione politica e parlamentare, non essendo, peraltro, privo di rilievo il fatto che egli "parlasse anche e soprattutto mosso da un moto di autodifesa, posto che il provvedimento giudiziario lo attingeva personalmente";

che il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e n. 289 del 1998), secondo la quale rientrano nella garanzia prevista dall'art. 68 della Costituzione solo le opinioni legate da nesso funzionale con le attività svolte dal dichiarante nella sua qualità di parlamentare, perché se così non fosse la prerogativa si tramuterebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio personale, ha evidenziato che il predetto "nesso funzionale" non deve essere inteso "come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare";

che il Tribunale di Milano ha aggiunto che, qualora si trattasse di riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, i presupposti per ravvisare l'insindacabilità sarebbero sussistenti solo ove fosse "riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche";

che, secondo il ricorrente, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, là dove la Giunta ravvisa nelle dichiarazioni rese “un'espressione del diritto di critica” esprime una valutazione che non rientra nella propria sfera di attribuzioni, “essendo demandato esclusivamente al giudice penale il compito di pronunciarsi in ordine alla riconducibilità o meno di un'espressione in una manifestazione del diritto di critica politica”;

che neppure potrebbe trovare accoglimento, sempre secondo il ricorrente, l'assunto della Giunta secondo cui le dichiarazioni contestate rientrerebbero genericamente nel quadro delle “attività prodromiche e conseguenti agli atti tipici del mandato”, poiché le stesse potrebbero essere coperte dall'immunità soltanto se risultassero riproduttive di un'opinione già espressa in sede parlamentare;

che il ricorrente ritiene che nella condotta contestata al parlamentare Marcello Dell'Utri non sarebbero ravvisabili quei connotati di “identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata in sede esterna”, in quanto un collegamento esclusivamente soggettivo riconducibile all'attività politica generica svolta dall'on. Dell'Utri, quale esponente del gruppo parlamentare “Forza Italia”, non consente di individuare alcun nesso con uno “specifico atto parlamentare” adottato dal medesimo deputato ovvero con “atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari”;

che, inoltre, le interpellanze richiamate nella relazione della Giunta non potrebbero assumere alcun rilievo, poiché non attribuibili direttamente all'on. Dell'Utri, essendo state proposte da altri parlamentari ed aventi, al più, “un generico collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni in questione”;

che il ricorrente conclude ritenendo che la deliberazione della Camera dei deputati sia invasiva delle funzioni giurisdizionali e per tale ragione solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento dell'indicata deliberazione;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte, in via di prima delibazione, con ordinanza n. 86 del 2003;

che il ricorso è stato regolarmente notificato alla Camera dei deputati ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, a mezzo del servizio postale, il 13 giugno 2003, essendo stato spedito, con lo stesso mezzo, il 29 maggio 2003;

che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, e in subordine inammissibile, e comunque, in ulteriore subordine, che esso sia rigettato;

che quanto alla irricevibilità, la Camera sostiene che, stante l'infungibilità del ricorso e dell'ordinanza, il giudice, avendo utilizzato la forma dell'ordinanza, avrebbe violato il principio della parità delle armi;

che, in via subordinata, il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza di un “chiaro *petitum*”, in quanto il giudice si sarebbe limitato a promuovere conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati senza richiedere, attraverso il richiamo dei parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le sue attribuzioni, la declaratoria di non spettanza “alla Camera del potere di qualificare come insindacabili le opinioni contestate”;

che nel merito, secondo la Camera, il ricorso dovrebbe essere rigettato, in quanto le dichiarazioni attribuite all'on. Dell'Utri andrebbero inquadrare nell'ambito di una critica parlamentare nei confronti della Procura di Palermo risultante da numerosi atti di sindacato ispettivo e che le dichiarazioni dell'on. Dell'Utri, pertanto, non avrebbero fatto altro che divulgare all'esterno il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, oltretutto senza espressioni puramente insultanti;

che peraltro a nulla varrebbe obiettare che alcuni atti tipici sono posteriori alle dichiarazioni in contestazione e neppure potrebbe dirsi che in taluni casi non vi è coincidenza tra gli autori degli atti parlamentari tipici e quello delle dichiarazioni *extra moenia*;

che in relazione al primo profilo, la Camera dei deputati evidenzia che tra gli atti tipici e le dichiarazioni espresse non è necessaria una "mera contemporaneità" bensì un rapporto di "sostanziale contemporaneità", il che sussisterebbe nella specie atteso che gli atti tipici rilevanti qualificati come successivi sono intervenuti immediatamente dopo la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. Dell'Utri e alle conseguenti dichiarazioni;

che, con riferimento al secondo profilo, la Camera dei deputati rileva che l'art. 68 della Costituzione ha "la funzione di tutelare le istituzioni rappresentative (le Camere) e non i loro membri", sicché le dichiarazioni dell'on. Dell'Utri dovrebbero ritenersi assistite dalla garanzia della insindacabilità, poiché "esse riproducono all'esterno opinioni già rese (ancorché da altri parlamentari) in atti tipici della funzione";

che, nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 247 del 2004 e ordinanze n. 278, n. 250 e n. 249 del 2004), chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per tardività del deposito.

Considerato, in via preliminare, che il ricorso, notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, il 24 aprile 2003 è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 13 giugno 2003, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, terzo comma;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 278, n. 250 e n. 249 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenersi perentorio, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative nel testo in vigore all'epoca del deposito in questione;

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano - sezione VI penale, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.